



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

DEMANIO E NAVIGAZIONE INTERNA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 88 DEL 30/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Jesolo.

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm. ii.

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima.

Vista la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. n. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione.

Vista la L. R. Veneto "*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo*" n. 33 del 04/11/2002 e ss. mm..

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07/04/2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio.

Preso atto che la disciplina della sicurezza della balneazione e del servizio di salvamento rientrano in via esclusiva nell'alveo delle funzioni attribuite all'Ufficio Circondariale Marittimo quale Autorità marittima territorialmente competente.

Visto il decreto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 315 del 25/09/2025, con cui è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2026.

Visto il decreto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 424 del 09/12/2025, con il quale sono stati confermati per l'anno 2026 la perimetrazione delle acque di balneazione del Veneto ed i relativi punti di monitoraggio, nonché è stata stabilita la durata della stagione balneare tra il 1° maggio ed il 30 settembre - ad eccezione delle acque dei laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore che vengono diversamente disciplinati - intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti.

Visto il decreto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto n. 48 del 13/02/2026, con cui è stato approvato il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2026.

Viste le vigenti ordinanze e l'ordinanza di "Sicurezza balneare" dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo;

Visto il regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49.

Viste le precedenti ordinanze comunali dirigenziali sulle attività balneari n. 67 del 16/05/2025 e n. 102 del 11/07/2025.

Vista la variante del Piano Particolareggiato dell'Arenile (P.P.A.) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023.

Preso atto che nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante del P.P.A. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023 all'art. 12 sono normati gli accessi preferenziali per le emergenze, come individuati nelle Tav. 9 A-M degli elaborati di progetto e nello specifico al comma 2 del medesimo articolo si prevede che *“Tali accessi dovranno avere una larghezza minima di ml. 6,00. Entro le aree di pertinenza di tali accessi non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito dei veicoli per le emergenze, di polizia e per i servizi all'arenile”*.

Preso atto della necessità di vietare l'installazione di attrezzature al fine di garantire il libero transito in condizioni di emergenza per il passaggio dei mezzi nelle aree degli accessi preferenziali di cui al richiamato art. 12 delle NTA del P.P.A.

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al comune di Jesolo, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare.

Visto l'art.107 del d.lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

I decreti sindacali n. 54 del 24/9/2025 e n. 12 del 13/3/2026 con i quali sono stati affidati al dott. Claudio Vanin la direzione e il coordinamento del settore sicurezza e demanio marittimo.

La presente ordinanza integra la disciplina prevista per l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Art. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. **La stagione balneare**, come definita dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, per le aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Jesolo, è compresa nei periodi come di seguito riportati:

- **nel tratto di arenile tra l'UMG 1 e l'UMG 10 comprese, tra l'11 maggio e il 27 settembre 2026;**
- **nel tratto di arenile tra l'UMG 11 e l'UMG 16 comprese, tra l'11 maggio e il 20 settembre 2026.**

Durante la stagione balneare presso tutte le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nella vigente ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Jesolo. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi indicati nelle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (Carta dei servizi sull'arenile) vigenti con le modalità e gli standard previsti dalle stesse.

2. **Periodi di apertura pre e post stagione.**

È data facoltà ai soggetti operanti sull'arenile di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della stagione balneare previa comunicazione scritta da trasmettere all'Autorità Marittima e al Comune – Ufficio Demanio Marittimo, specificando se trattasi di apertura completa con attivazione del servizio di salvataggio o ai soli fini elioterapici, così come previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo.

Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELIOTERAPICO

1. Se una struttura balneare intende operare al di fuori del periodo definito per la stagione balneare di cui al precedente art. 1 comma 1, ha facoltà di aprire al pubblico assicurando comunque i servizi di salvataggio.
2. Qualora intendesse aprire ai soli fini elioterapici, senza assicurare il servizio di salvataggio, ha l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile apposita segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", e di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 3, evitando di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia.
3. In caso di elioterapia, preso atto della deroga all'obbligatorietà del servizio di salvataggio, sarà onere dei concessionari vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.
4. Nei soli periodi:
 - **dal 01 maggio 2026 al 10 maggio 2026 su tutto l'arenile;**
 - **dal 21 settembre 2026 al 30 settembre 2026 per il tratto di arenile dall'UMG 11 e l'UMG 16 comprese;**
 - **dal 28 settembre 2026 al 30 settembre per il tratto di arenile dall'UMG 1 e l'UMG 10 comprese;**l'elioterapia sarà consentita con le modalità su richiamate esclusivamente dal lunedì al venerdì compresi, mentre **il sabato, la domenica e festivi si dovrà prevedere l'obbligatorietà del servizio di salvataggio, diversamente lo stabilimento dovrà rimanere chiuso.**
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare deve essere allestito con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc..
6. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione.
7. Nel periodo in cui gli stabilimenti balneari sono chiusi è consentito comunque dotare gli stessi di un numero ristretto di lettini e sdraio (nella misura massima del 10% delle dotazioni concesse) da mettere gratuitamente a disposizione dei turisti, senza obbligo di comunicazione agli organi competenti.

Art. 3 – DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO OBBLIGATORIE

8. Presso ogni postazione di salvataggio devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:
 - a. n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso;

- b. un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali (per adulti e pediatriche);
- c. n. 1 (uno) pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- e. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
- f. n.1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici, che può essere collocato anche presso la struttura di riferimento dello stabilimento balneare.

Art. 4 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Jesolo sono destinati prioritariamente alla balneazione, per la distanza stabilita dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente, fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni contenute nella presente ordinanza “delle Attività Balneari”, nell'ordinanza sindacale di divieto di balneazione per motivi non dipendenti dall'inquinamento, nelle ordinanze di sicurezza balneare vigenti e nell'ordinanza n. 6/2017 “Esercizio, locazione e noleggio natanti” dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Jesolo, nonché delle ordinanze e/o atti emessi, per i rispettivi ambiti, dagli enti competenti.
2. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, ovvero segnalare opportunamente i limiti delle acque “sicure” (metri 1,00 di profondità livello medio mare) entro i quali è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto, così come previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima, mediante apposizione di boe di colore bianco.
3. Si rinvia integralmente all'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo per tutto quanto concerne i tempi e le modalità di delimitazione degli specchi acquei destinati alla balneazione.

Art. 5 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 5.a - Divieti

È vietato fare il bagno nei luoghi indicati dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente, *Articolo 5 (Zone di mare vietate alla balneazione)* a cui si rimanda integralmente.

È inoltre **vietato** sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) nell'arenile di libero transito, la cui profondità minima è di ml. 5,00, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura, compresi asciugamani, teli, stuoie, unità da diporto anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone, esclusi i mezzi di soccorso. Nell'arenile di libero transito è vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle

persone, nonché dei mezzi di servizio, di soccorso e di polizia e del commercio itinerante, sia lungo il lido, sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, fatto salvo quanto previsto da art. 9 comma 14 delle richiamate NTA del Piano Particolareggiato dell'Arenile, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;

- 2) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate, le unità autorizzate al traino dei galleggianti comunemente denominati big-banana possono ormeggiare in ore diurne dalle ore 9.30 alle ore 19.00 all'interno dell'apposito corridoio di lancio in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio e unità dovrà risultare da annotazione sull'autorizzazione comunale all'esercizio.
- 3) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, anche non a motore, è fatta eccezione per gli automezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, nonché per le carrozzine ortopediche elettriche utilizzate dagli aventi bisogno e ai mezzi debitamente autorizzati;
- 4) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio, ad eccezione dei pennelli utilizzati per gli imbarchi autorizzati;
- 5) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- 6) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
- 7) conferire il rifiuto spiaggiato e/o i sacchi dei rifiuti urbani in prossimità di strutture fisse e/o mobili (ombrelloni, lettini, piccoli natanti, torrette di salvataggio, pontili, ecc.) in modo da non consentire ai mezzi della raccolta di effettuare le corrette manovre in sicurezza;
- 8) campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
- 9) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare;
- 10) esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;
- 11) organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- 12) effettuare la pubblicità (salvo specifica autorizzazione) sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante la distribuzione e lancio dei volantini anche a mezzo di aerei;
- 13) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione;
- 14) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
- 15) durante la stagione balneare estiva è fatto divieto di fumo su tutto l'arenile, ad esclusione della passeggiata pubblica, delle aree smoking allestite dai concessionari e dei chioschi. Per quest'ultimi, è fatta eccezione l'adesione volontaria al divieto di fumo, in tal caso sarà debitamente segnalato con apposita cartellonistica;
- 16) per ogni concessione, dovrà essere previsto un numero adeguato di aree smoking; ogni area smoking sarà allestita a cura dei titolari di concessione demaniale marittima con sistemi di raccolta e avvio a riciclo dei mozziconi di sigaretta;

- 17) negli accessi preferenziali per le emergenze come individuati nelle Tav. 9 A-M degli elaborati di progetto della variante del P.P.A. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 30/12/2023, come normati all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.P.A., la cui larghezza minima è di ml. 6,00, non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura, compresi asciugamani, teli, stuoie, unità da diporto anche se precaria al fine di permettere il libero transito dei veicoli per le emergenze, di polizia e per i servizi all'arenile.

Art. 5.b – Obblighi

I titolari di concessione demaniale marittima e gli eventuali affidatari ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione che gestiscono le attività oggetto della concessione, devono:

1. adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
2. permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti, garantire anche lo spazzamento periodico della sabbia dalla passeggiata lastricata;
3. aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di metri 1,50 accessibili ai soggetti diversamente abili in attuazione alle previsioni del Piano Particolareggiato dell'Arenile approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 143 del 30/12/2023;
4. segnalare, in modo ben visibile, con la messa in sicurezza la presenza di buche, fossi, scogli, eventuali situazioni pericolose per i fruitori dell'arenile con posizionamento di cartelli posti in più lingue (italiano, inglese, tedesco, francese) riportanti la dicitura "ATTENZIONE PERICOLO A CAUSA DI ..." oltre ad ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l'utenza e delimitare la zona con nastro colorato bianco e rosso, anche nelle aree libere ricomprese nell'unità minima di gestione o antistanti ad essa;
5. segnalare - con apposito cartello posizionato all'interno dell'area in concessione - i confini dell'area in concessione per posa ombra e dell'area libera, onde consentire agli utenti della spiaggia di distinguere in modo chiaro le zone libere da quelle in concessione;
6. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi; i concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
7. i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino alla riva del mare nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia oltre che alla custodia, alla pulizia e alla fruizione dei servizi igienici;
8. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani utilizzando gli appositi sacchi di colore blu trasparente per la frazione "imballaggi in vetro, plastica e lattine" e trasparenti neutri per il rifiuto "secco non riciclabile", i sacchi dovranno essere disposti nelle modalità concordate con la società incaricata del servizio; tali sacchi vanno inseriti negli appositi contenitori ben evidenziati dai colori standard previsti dall'Amministrazione collocati sia lungo la passeggiata che lungo la battigia; nel tratto di litorale compreso tra via P. Orseolo e via D. Cigan è previsto il posizionamento dei sacchi a monte delle aree concesionate in siti individuati con il gestore del servizio di raccolta rifiuti e potenziamento delle dotazioni dei contenitori stradali; le frazioni "umido organico" e "carta e cartone" vanno conferite negli appositi contenitori stradali collocati lungo gli accessi;
9. la raccolta del rifiuto spiaggiato va effettuata setacciando opportunamente tutto il materiale e separando la frazione "rifiuto" dalla sabbia: tale rifiuto va collocato lungo la battigia entro le

ore 5.30 del mattino in cumuli aventi una distanza minima di 80 metri l'uno dall'altro; nel tratto di arenile tra le vie Bucintoro e D. Cigan i concessionari conferiranno il rifiuto spiaggiato in cassoni scarrabili resi disponibili dal gestore del servizio nelle modalità concordate;

10. evitare - relativamente ai mezzi meccanici autorizzati ad effettuare la pulizia dell'arenile ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo - di svolgere attività in orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario compreso tra le 19.00 e 24.00 e tra le 5.00 e le 9.00;
11. realizzare una bacheca informativa:
 - a. per le comunicazioni ai turisti e residenti (*eventuali zone riservate ad uso ricreativo giochi, area cani, punti di assistenza e di primo soccorso, ecc.*) in cui vi sia uno spazio riservato per il Comune di Jesolo per le informazioni relative al programma Bandiera Blu delle Spiagge delle dimensioni totali di metri 2,50 x 1,40 (almeno per la bandiera blu m. 1.00 x cm. 80,00) riportanti i parametri per la qualità delle acque di balneazione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 116/2008.
 - b. per consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere attrezzate attraverso una piantina riportante i confini dell'area in concessione;
12. attrezzare per l'intero periodo di stagionalità fissato dal presente provvedimento, l'area data in concessione con l'installazione/posizionamento di ombrelloni, sdrai e lettini nel rispetto di quanto richiamato all'art.1 punto 3 dell'ordinanza in parola;
13. nel periodo dal 23 maggio 2026 al 13 settembre 2026 garantire l'apertura giornaliera dei chioschi nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00, fatte salve condizioni meteo avverse per le quali sarà a discrezione dei concessionari/gestori valutare una variazione sugli orari di apertura;
14. fermo restando il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, durante l'arco della giornata nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e chioschi è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. Si rinvia alle norme regolamentari per la disciplina delle attività musicali dei pubblici esercizi ubicati sull'arenile;
15. di provvedere allo smontaggio delle attrezzature balneari:
 - nel tratto di arenile tra l'UMG 1 e l'UMG 10 comprese, dal 28 settembre 2026;
 - nel tratto di arenile tra l'UMG 11 e l'UMG 16 comprese, dal 21 settembre 2026.Allo scopo di garantire livelli adeguati di decoro e fruizione degli arenili, lo smontaggio dovrà avvenire in maniera progressiva e graduale, procedendo, alla rimozione delle prime file di ombrelloni parallele al mare. Si dovrà avere cura di evitare accatastamenti delle stesse nelle zone adiacenti destinate al passaggio dei turisti e/o nelle aree servizi. Tale attività non dovrà arrecare disturbo o pregiudizio agli utilizzatori dell'arenile e alle attività confinanti e dovrà essere svolta in un'area non adiacente ai passaggi pedonali;
16. nei periodi pre e post stagione, garantire l'apertura al pubblico di almeno un servizio igienico per ogni lotto identificato come Unità Minima di Gestione (UMG) dal Piano Particolareggiato dell'Arenile.

Art. 5.c Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. la posa in opera di corridoi di lancio delle unità da diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;

3. il transito o la sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione di quelli menzionati di cui all'art.3a punto 3.
4. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate;
6. lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. lo svolgimento di attività pirotecniche;
8. lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità a quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla osta del commercio in forma itinerante e fotografi è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
9. l'effettuazione di pubblicità sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale.

Le attività oggetto di autorizzazione, in base alle vigenti norme, saranno sottoposte a canone, relativa imposta regionale ed eventuali diritti di istruttoria, deposito cauzionale e/o garanzia fideiussoria e polizza assicurativa danni a terzi.

Art. 5.d: Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo nonché il pagamento del canone e della relativa imposta regionale, se dovuta. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5.e: Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono assunti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o della presente ordinanza.

Art. 5.f: Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche, per quanto non espressamente previsto dai regolamenti stessi.

Art. 5.g: Disciplina del commercio itinerante sul demanio marittimo

Il commercio itinerante sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo risulta disciplinato nel regolamento approvato con delibera di C.C. n. 94 del 22.04.2002.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale.

È comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

L'accesso agli arenili di cani o altri animali, come previsto da legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, è disciplinato con apposita ordinanza del servizio Polizia Locale.

È fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti, dei diversamente abili e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.

Con delibera di giunta comunale n. 106 del 23.04.2026 è stata concessa facoltà ai titolari di concessione demaniale marittima di individuare le aree dedicate alla ricezione di ospiti accompagnati da animali da affezione – PET, nelle modalità ivi previste, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua, fatta eccezione quelli autorizzati.

Il transito dei cani in battigia è consentito nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:30.

Art. 7 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO

La disciplina del servizio di salvataggio è contenuta nell'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente.

Al di fuori degli orari di cui dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo vigente, Articolo 6 (*Disciplina generale del servizio di salvataggio*) e, in ogni caso durante i periodi di apertura delle strutture balneari al pubblico, dovrà essere garantito obbligatoriamente il servizio di salvataggio.

A tal proposito, i titolari di concessione demaniale marittima dovranno comunicare entro l'inizio della stagione balneare all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo, nonché all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Jesolo, gli orari di apertura delle strutture balneari al pubblico.

Art. 8 – DIVIETI E PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI ELISOCORSO AREA LIBERA NON CONCESSIONABILE TRA UMG 8 E UMG 9 FRONTE OSPEDALE

È vietato stazionare stabilmente posizionando e collocando ombrelloni, sdraio e altro nell'arenile demaniale antistante l'ospedale di Jesolo nelle immediate vicinanze della elisuperficie ovvero superficie destinata al decollo e atterraggio di elicotteri adibiti al soccorso.

Sulla delimitazione tra area privata e area demaniale limitatamente alla porzione di concessione antistante il servizio di elisoccorso, saranno posizionati i cartelli monitori redatti in più lingue che riportino tale divieto e che segnalino la potenziale pericolosità della zona a causa dei possibili decolli e atterraggi dei velivoli oltre a segnalamenti luminosi e specificatamente lampeggianti di colore giallo/arancio visibili in arenile, che si attivino durante le operazioni di decollo e di atterraggio dei velivoli.

Art. 9 – SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal decreto legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e d.lgs. 4/2012, nonché dal regolamento sull'uso del demanio marittimo e, qualora non previsto, per ciascuna delle violazioni accertate delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa in Euro 200,00 come previsto dalla deliberazione della giunta comunale n. 152 del 07/06/2011.
2. La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e ad altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La presente ordinanza viene inviata a tutte le Associazioni di categoria, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Guardia Costiera, nonché pubblicata all'Albo pretorio on line.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga le ordinanze n. 67 del 16/05/2025 e n. 102 del 11/07/2025.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.